



**COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA**  
**Provincia di Livorno**

**\*\*\*\*\***

**AREA AMMINISTRATIVA**

**DETERMINAZIONE N. 82 DEL 23/06/2020**

**OGGETTO: CONFERIMENTO INCARICO LEGALE PER DICHIARAZIONE DI ESECUTORIETÀ DEI LODI ARBITRALI "CAIANELLO" E "GAROFOLI" E PROCEDURE ESECUTIVE - IMPEGNO DI SPESA**

## IL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA

### Richiamati:

- il Decreto del Sindaco n. 6 del 19.03.2020 di individuazione dei Responsabili di Area;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 27.03.2020 con la quale si è approvato il Bilancio di previsione finanziario 2020/2022, redatto secondo gli schemi di cui all'allegato 9 al D. Lgs. 118/2011, con unico e pieno valore giuridico;

**Vista** l'ordinanza della Corte di Cassazione n. 5244/2019, con la quale è stata definitivamente respinta l'impugnazione proposta dalla società ASA Spa e dal Comune di Campiglia Marittima contro il lodo parziale "Caianello" ed il lodo definitivo "Garofoli" che avevano determinato il valore del 10% del patrimonio di Cigri Spa spettante alla Comunità Montana dell'Isola d'Elba e Capraia a seguito del recesso dalla stessa operato da Cigri Spa;

### Viste altresì:

- la PEC redatta dagli avv.ti Luca Capecchi e Giovanni Tieri del 29/04/2020 acclarata dagli Uffici comunali in data 29/04/2020 al n. di prot. 5361;
- la PEC redatta dagli avv.ti Luca Capecchi e Giovanni Tieri del 12/05/2020 acclarata dagli Uffici Comunali in pari data al n. di prot. 5809 dalla quale è possibile evincere l'iter e lo stato del procedimento di cui all'oggetto;

**Ritenuto** necessario ed opportuno promuovere giudizio per far dichiarare l'esecutorietà ai Lodi arbitrali di cui sopra al fine di promuovere azione esecutiva nei confronti della Soc. ASA S.p.a. per il pagamento di quanto statuito dal lodo arbitrale per € 1.250.000,00 oltre interessi;

**Dato atto** altresì che nei riguardi di ASA Spa i Comuni Elbani hanno invece già titolo esecutivo per il recupero delle spese di lite del Giudizio di Appello (quantificate in € 21.200,00 oltre spese generali ed oneri di legge) e di Cassazione (quantificate in € 15.000,00 oltre spese generali ed oneri di legge);

**Richiamata** la deliberazione di Giunta Comunale n. 73 del 03.06.2020, con la quale è stato dato mandato al Responsabile dell'Area Amministrativa per procedere in merito all'affidamento dell'incarico per la tutela legale dell'Ente;

**Constatato** che allo scopo di cui sopra è stato richiesto apposito preventivo di spesa allo Studio Legale Luca Capecchi e Associati – Associazione Professionale di Firenze (Vd pec del 12/05/2020 prot. n. 5809), già legale incaricato dalla Unione dei Comuni dell'Arcipelago Toscano subentrata alla soppressa Comunità Montana dell'Isola d'Elba e Capraia nelle precedenti fasi giurisdizionali, nella quale si indica per l'attività espletanda un compenso pari a Euro 8000,00 oltre Iva di Legge e Cassa Avvocati da suddividersi tra i Comuni che intendono procedere;

**Sentito** il Comune di Capoliveri il quale con Deliberazione n. 140 /2020 ha proceduto al conferimento dell'incarico de quo;

**Ritenuto** di dover procedere al conferimento di analogo incarico allo Studio Legale Luca Capecchi e Associati – Associazione Professionale di Firenze, dando atto che la somma presunta di € 4.000,00 oltre Iva di legge e Cassa Avvocati, pari al 50% della spesa necessaria in attesa di stabilire i criteri di ripartizione della somma occorrente per la costituzione de quo tra tutti i comuni interessati, troverà imputazione al Codice di Bilancio 0102/1030211/006 Capitolo 101020318000/0 annualità 2020 del Bilancio 2020/2022;

**Considerato** che lo Studio Legale Luca Capecchi e Associati – Associazione Professionale di Firenze presenta i necessari requisiti di comprovata esperienza nel settore e di affidabilità;

**Rilevato** che:

- l'incarico che viene conferito non rientra tra gli incarichi di consulenza di cui all'art. 1, comma 42, della legge 30.12.2004, n. 311, per cui non è necessario che il presente atto sia trasmesso all'organo di revisione economico-finanziario dell'Ente affinché venga dallo stesso valutato;
- l'incarico risponde agli obiettivi dell'Amministrazione Comunale oltre che a quelli di efficienza e di economicità ed è ritenuto necessario al fine della tutela degli interessi dell'Amministrazione Comunale;

**Visto** il D.Lgs. n.50/2016, nuovo Codice dei Contratti ed in particolare l'art.17 che esclude dalle disposizioni del codice i servizi legali;

**Ritenuto**, pertanto, di poter affidare allo Studio Legale Luca Capecchi e Associati – Associazione Professionale di Firenze l'incarico per la tutela legale dell'Ente;

**Ritenuto** altresì di formalizzare l'incarico allo Studio Legale Luca Capecchi e Associati – Associazione Professionale di Firenze, assumendo il necessario impegno di spesa;

**Rilevato** che per il suddetto incarico, sulla base della nota trasmessa dallo Studio Legale Luca Capecchi e Associati – Associazione Professionale di Firenze, possa essere operata una presunzione di spesa di € 5.124,00 comprensiva di IVA e CPA, che troverà imputazione al Codice di Bilancio 01/02/1030211/006 Capitolo 101020318000/0 annualità 2020 del Bilancio 2020/2022;

**Vista** la dichiarazione di regolarità contributiva come da DURC della Cassa Forense prot. 35782 con scadenza validità 11.06.2020;

**Dato atto** che l'Ispettorato Nazionale del Lavoro, con la nota n. 12/2020, ha confermato espressamente che dalla "modifica del comma 2 dell'art. 103 per effetto della quale i certificati in scadenza tra il 31 gennaio e il 31 luglio 2020 conservano la loro validità per i

novanta giorni successivi alla dichiarazione dello stato di emergenza, ne consegue la proroga al 29 ottobre 2020 della validità dei documenti unici di regolarità contributiva (DURC) in scadenza nel predetto periodo;

**Visto** il D. Lgs. n.118/2011 e ss. mm. e ii. ed in particolare l'Allegato 4/2;

**Dato atto** che:

- le obbligazioni giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili al momento della nascita dell'obbligazione imputandole all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza e quindi esigibile;
- i pagamenti relativi all'impegno in questione rientrano nelle specifiche previsioni delle disponibilità di cassa attribuita, relativa allo specifico capitolo di bilancio per l'esercizio 2020;

**Dato atto** inoltre del rispetto:

- dell'art.9 comma 2 della legge 102/2009 in merito alla compatibilità dei pagamenti con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole della finanza pubblica;
- di quanto previsto all'art.6 bis della Legge 241/90 e ss. mm. e ii. nonché di quanto previsto dal Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici;

**Attestata** la regolarità tecnica del presente atto, ai sensi di quanto previsto all'art. 147bis del D. Lgs. 267/2000;

**Visto** il D. Lgs. 267/2000 ed in particolare gli artt.107, 109, 151 e 183;

## **D E T E R M I N A**

per quanto esposto in narrativa e qui richiamato:

- 1 di conferire incarico allo Studio Legale Luca Capecchi e Associati – Associazione Professionale di Firenze, per la tutela legale dell'Ente, e specificatamente per far dichiarare l'esecutorietà ai Lodi arbitrali di cui sopra al fine di promuovere azione esecutiva nei confronti della Soc. ASA S.p.a. per il pagamento di quanto statuito dal lodo arbitrale per € 1.250.000,00 oltre interessi oltre che per il recupero delle spese di lite del Giudizio di Appello (quantificate in € 21.200,00 oltre spese generali ed oneri di legge) e di Cassazione (quantificate in € 15.000,00 oltre spese generali ed oneri di legge) dando atto che per tali spese i Comuni Elbani hanno invece già titolo esecutivo nei riguardi di ASA Spa;
- 2 di attribuire per quanto sopra allo Studio Legale Luca Capecchi e Associati – Associazione Professionale di Firenze ogni facoltà di legge in proposito;

- 3 di impegnare la somma complessiva di € 5.124,00 comprensiva di IVA e CPA a favore dello Studio Legale Luca Capecchi e Associati – Associazione Professionale con sede in Via Giorgio La Pira 17 – 50121 Firenze, P.IVA e C.F. 05480590487, con imputazione al Codice di Bilancio 01/02/1030211/006 Capitolo 10102031800/0 annualità 2020 del Bilancio 2020/2022, in quanto l'obbligazione risulta giuridicamente perfezionata nell'anno in corso ed in considerazione dell'esigibilità della stessa;
- 4 di dare, altresì, atto del rispetto:
- dell'art.9 comma 2 della legge 102/2009 in merito alla compatibilità dei pagamenti con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole della finanza pubblica;
  - di quanto previsto all'art.6 bis della Legge 241/90 e ss. mm. e ii. nonché di quanto previsto dal Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici.

IL RESPONSABILE  
LANDI SANDRA  
(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)